



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSETTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
00.03.01.04 Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

DETERMINAZIONE

Oggetto: Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14, articoli 2 - DGR 13/11 del 17.04.2020 come approvata in via definitiva con DGR 25/17 del 14.05.2020 - Atto di indirizzo assessoriale di recepimento automatico di condizioni di maggior favore - Autorizzazione dei Confidi all'utilizzo delle risorse dei fondi rischi percepiti a valere sul Fondo Unico all'interno delle misure 3.1, 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo.

IL DIRETTORE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07/01/1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13/11/1998, n. 31 e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 "Interventi in materia di consorzi fidi";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 58/19 del 27 novembre 2018, che ha approvato in via definitiva il Disciplinare per il Fondo unico (di seguito, Disciplinare) per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, sostitutivo del precedente Disciplinare approvato con la deliberazione n. 51/43 del 17.11.2017;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 13/11 del 17 marzo 2020, approvata in via definitiva con deliberazione n. 25/17 del 14.05.2020, la quale dispone che, fino al 31.12.2020, siano consentite nuove operazioni di garanzia in favore di imprese colpite da Covid-19, anche in deroga alle disposizioni attualmente vigenti contenute nel Disciplinare nonché negli accordi di finanziamento (beneficiari finali, percentuali di garanzia o ampliamento delle azioni previste), nell'ambito di operazioni a valere sul Fondo Centrale di Garanzia e sul Fondo Regionale di Garanzia ai sensi della normativa, nazionale e regionale dettata dall'emergenza e nel rispetto dei paragrafi 3.2. e 3.4 del Quadro Temporaneo (finalità, importo e durata dell'operazione);
- VISTA la nota Prot. 447/2020/RA del 3 giugno 2020 con cui il Consorzio di garanzia fidi Fidicoop formulava richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fondi rischi percepiti a



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

DETERMINAZIONE N. /
DEL

valere sul Fondo Unico all'interno delle misure 3.1, 3.2 e 3.3 del Temporary Framework del 19 marzo e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'atto di indirizzo adottato dall'Assessore della programmazione Prot. 3139/GAB del 7.8.2020, che, ai sensi della citata delibera n. 13/11, in recepimento automatico di misure più favorevoli di quelle approvate con la stessa delibera autorizzate dalla Commissione, dispone:

- I. A valere sulle risorse, percepite dai Confidi a valere sul Fondo unico ai sensi della LR 14/2015, che non risultino impegnate nel rilascio di garanzie (comprese quelle impegnate e successivamente liberate per effetto dell'estinzione per adempimento del finanziamento sottostante), l'autorizzazione di cui alla DGR 13/11 del 17.03.2020 come approvata in via definitiva con DGR 25/17 del 14.05.2020, in favore dei Consorzi di garanzia fidi, avente ad oggetto la concessione di nuove operazioni di garanzia in favore di imprese colpite da Covid-19, anche in deroga alle disposizioni attualmente vigenti contenute nel Disciplinare nonché negli accordi di finanziamento, nell'ambito di operazioni a valere sul Fondo Centrale di Garanzia e sul Fondo Regionale di Garanzia ai sensi della normativa, nazionale e regionale dettata dall'emergenza nel rispetto dei paragrafi 3.2. e 3.4 del Quadro Temporaneo, è estesa alla misura 3.1, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite nella sezione 3.4 del Quadro Temporaneo del 19 marzo e successive modifiche ed integrazioni.
- II. Sono escluse dall'autorizzazione le operazioni di cui alla sezione 3.3 del Quadro Temporaneo in quanto non afferenti a garanzie.
- III. Delle operazioni di cui al punto I, i Confidi danno conto nella relazione annuale ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare e, con valenza intermedia, in quella semestrale prevista dall'Accordo di finanziamento, secondo le disposizioni integrative di cui alla DGR 13/11 del 17.3.2020 approvata in via definitiva dalla DGR 25/17 del 14.05.2020.

RITENUTO pertanto, in attuazione degli indirizzi finora ricevuti, di dover autorizzare l'utilizzo dei Fondi di cui all'oggetto all'interno delle misure di cui alle sezioni 3.1 e 3.2 e nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.4 del Quadro Temporaneo;

RITENUTO invece, con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.3 oggetto della richiesta, che trattandosi di misure non afferenti a garanzie, la richiesta non può essere accolta in quanto non compatibile con le finalità di cui alla legge regionale istitutiva del Fondo Unico, LR 14/2015;

RITENUTO di dover provvedere in conformità a quanto sopra descritto, specificando ulteriormente che:

- Nelle operazioni effettuate all'interno del Quadro Temporaneo, è espressamente consentita l'applicazione del cumulo tra il regime de minimis ed il regime temporaneo salvo le specifiche limitazioni previste da quest'ultimo;
- L'utilizzo delle risorse all'interno delle misure di cui al Quadro temporaneo è facoltativo.
- Esso potrà avere ad oggetto unicamente le risorse già percepite dai Confidi che non risultino impegnate nel rilascio di garanzie, comprese le risorse



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

DETERMINAZIONE N. /
DEL

impegnate nel rilascio di garanzie e successivamente “liberate” per effetto di estinzione per adempimento del finanziamento, e quindi tornate nella disponibilità del Confidi.

- Nelle operazioni effettuate all'interno del Quadro Temporaneo, sono applicati dai Confidi dei medesimi parametri economico finanziari, dello scoring/rating di accesso e della dimostrazione delle potenzialità redditizie delle imprese beneficiarie adottati dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi del Quadro Temporaneo;
- La registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di ciascuna misura di aiuto adottata nel campo di applicazione del regime temporaneo sarà operata dai medesimi Confidi, previa registrazione delle relative Misure da parte della Regione nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto, ai sensi dell'art. 61 comma 4 del DL Rilancio alla registrazione del regime quadro nel RNA con CAR 13008.
- Per tutto quanto non espressamente considerato nella presente determinazione, trova piena applicazione il Disciplinare, ed, in particolare, l'art. 2 - Vincoli di utilizzo delle risorse del fondo unico.

DATO ATTO che, relativamente al procedimento in oggetto, il Dirigente non si trova in conflitto di interessi a termini della normativa vigente”

DETERMINA

- Art. 1 - i Confidi sono autorizzati a concedere nuove garanzie in favore di imprese colpite da Covid-19, anche in deroga alle disposizioni attualmente vigenti contenute nel Disciplinare nonché negli accordi di finanziamento, nell'ambito di operazioni a valere sul Fondo Centrale di Garanzia e sul Fondo Regionale di Garanzia ai sensi della normativa, nazionale e regionale dettata dall'emergenza all'interno delle misure di cui alle sezioni 3.1 e 3.2. e nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.4 del Quadro Temporaneo del 19 marzo e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 2 - Sono escluse dall'autorizzazione le operazioni di cui alla sezione 3.3 del Quadro Temporaneo in quanto non afferenti a garanzie.
- Art. 3 - Delle operazioni di cui all'art. 1, i Confidi danno conto nella relazione annuale ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare e, con valenza intermedia, in quella semestrale prevista dall'Accordo di finanziamento, secondo le disposizioni integrative di cui alla DGR 13/11 del 17.3.2020 approvata in via definitiva dalla DGR 25/17 del 14.05.2020: fatto salvo l'onere per il Confidi di utilizzare l'intero contributo percepito a valere sul Fondo unico, le nuove operazioni di garanzia in favore di imprese colpite da Covid-19 possono essere rendicontate con la modalità di 2 euro ogni euro di garanzia rilasciata, anche ai fini della valutazione della ammissibilità di cui all'art. 4, comma 7, del Disciplinare.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

DETERMINAZIONE N. /
DEL

- Art. 4 Nelle operazioni effettuate all'interno del Quadro Temporaneo, è espressamente consentita l'applicazione del cumulo tra il regime de minimis ed il regime temporaneo salvo le specifiche limitazioni previste da quest'ultimo.
- Art. 5 L'utilizzo delle risorse all'interno delle misure di cui al Quadro temporaneo è facoltativo.
- Art. 6 Esso potrà avere ad oggetto unicamente le risorse già percepite dai Confidi che non risultino impegnate nel rilascio di garanzie, comprese le risorse impegnate nel rilascio di garanzie e successivamente "liberate" per effetto di estinzione per adempimento del finanziamento, e quindi tornate nella disponibilità del Confidi.
- Art. 7 Nelle operazioni effettuate all'interno del Quadro Temporaneo, sono applicati dai Confidi dei medesimi parametri economico finanziari, dello scoring/rating di accesso e della dimostrazione delle potenzialità redditizie delle imprese beneficiarie adottati dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi del Quadro Temporaneo.
- Art. 8 La registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di ciascuna misura di aiuto adottata nel campo di applicazione del regime temporaneo sarà operata dai medesimi Confidi, previa registrazione delle relative Misure da parte della Regione nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto, ai sensi dell'art. 61 comma 4 del DL Rilancio alla registrazione del regime quadro nel RNA con CAR 13008.
- Art. 9 Per tutto quanto non espressamente considerato nella presente determinazione, trova piena applicazione il Disciplinare, ed, in particolare, l'art. 2 - Vincoli di utilizzo delle risorse del fondo unico.

Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate, dott. Luigi Carusillo.

Il presente provvedimento è comunicato all'Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della L. R. 13 novembre 1998, n. 31.

**Il Direttore del Servizio
Luigi Carusillo**

Firmato digitalmente da

**LUIGI
CARUSILLO**